### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 14 maggio 2019, n. 110

Rettifica determinazioni dirigenziali n. 56 e n. 60 del 18.03.2019. "Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e contestuale assegnazione ai Comuni della Regione Puglia dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2019."

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

#### VISTI:

- la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
- il D.P.G.R. 10 maggio 2016, n. 304 con cui è stato adottato l'atto di modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA";
- le determinazioni dirigenziali n. 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del 18.03.2019 aventi ad oggetto "Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e contestuale assegnazione a ciascun Comune della Provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto dell'aliguota di tributo dovuto per l'anno 2019";

## PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 24 e ss., L. n. 549/1995, è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa), al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;
- l'art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ha modificato l'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 T.U. Ambiente, introducendo misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 ha definito le "Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati";
- con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 "Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi", la Regione Puglia ha provveduto al riordino della disciplina recependo a livello regionale le modifiche legislative introdotte dalla L. n. 221/2015 al D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale abrogazione della normativa previgente recata dalla L.R. n. 38/2011;
- in conformità a quanto stabilito dall'art. 105, c. 3-bis del T.U. Ambiente, come introdotto ex art. 32 della L. n. 221/2015, l'art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018 ha modulato la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla quota percentuale di superamento del livello di

raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dall'articolo 3, comma 29, della I. 549/1995, pari a 5,17 €/t, secondo la seguente tabella:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al 10%	30%
10%	40%
15%	50%
20%	60%
25%	70%

- in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 205, c.3, del D.Lgs. n. 152/2006, l'art. 6 della Legge Regionale n. 8/2018 ha stabilito che l'addizionale del 20 per cento è applicata ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall'articolo 205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
- in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 3, c. 24, della L. n. 549/1995, l'art. 7 della Legge Regionale n. 8/2018 ha previsto che:
  - "1. In assenza delle previste alternative di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del d.lgs. 36/2003, previa regolamentazione da parte dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) e/o dei comuni in forma singola o associata, i sovvalli prodotti dalla lavorazione di materiale rinveniente da raccolta differenziata di RSU o dalla produzione di Combustibile derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella discarica a servizio del bacino di appartenenza del comune conferitore.
  - 2. Ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B) alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della I. 549/1995";
- in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 205, c. 3-sexies, del T.U. Ambiente, all'art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018 è stato stabilito che l'ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti;
- ai sensi dell'art. 104, c. 1, della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)", l'ammontare del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e per l'incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia dovuto per l'anno 2019 è stato determinato in euro 17,24 a tonnellata;

## **CONSIDERATO** che:

in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis,
 T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata secondo la seguente tabella:

Livello di raccolta differenziata	Importo tributo €/t	
RD < 65%	Addizionale del 20%	€/t 20,69
RD = 65%	Misura ordinaria	€/t 17,24
65,01% ≤ RD ≤ 75%	Riduzione del 30%	€/t 12,07
75,01% ≤ RD ≤ 80%	Riduzione del 40%	€/t 10,34
80,01% ≤ RD ≤ 85%	Riduzione del 50%	€/t 8,62
85,01% ≤ RD ≤ 90%	Riduzione del 60%	€/t 6,90
RD ≥ 90,01%	Riduzione del 70%	€/t 5,17

- successivamente alla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali n. 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del 18.03.2019, i seguenti Comuni hanno provveduto, sia pur tardivamente, a trasmettere le integrazioni relative alla comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate:
  - o nota del Comune di Candela prot. n. 18332 del 12.03.2019;
  - o nota del Comune di Monteiasi prot. n. 19050 del 14.03.2019;
  - o nota del Comune di Santeramo in Colle prot. n. 21551 del 22.03.2019;
  - o nota del Comune di Novoli prot. n. 21867 del 25.03.2019;
  - o nota del Comune di Orta Nova prot. n. 22870 del 27.03.2019;
  - o nota del Comune di Terlizzi prot. n. 25326 del 29.03.2019;
  - o nota del Comune di Triggiano prot. n. 27454 del 10.04.2019;
- ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, ARPA Puglia ha provveduto ad elaborare le certificazioni ricevute dai Comuni;
- con nota prot. n. 22870 2 del 27.03.2019, ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, trasmetteva alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche le percentuali di raccolta differenziata validate sulla base della documentazione trasmessa dai Comuni;
- con nota prot. n. 34721 238 del 06.05.2019, ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, trasmetteva alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche le percentuali di raccolta differenziata validate sulla base della documentazione trasmessa dai Comuni;

#### **RILEVATO CHE:**

la documentazione trasmessa dal Comune di Orta Nova risulta essere non conforme a quanto previsto dall'Allegato 2 alla legge regionale 8/2018;

la richiesta del Comune di Candela non può essere accolta da ARPA Puglia in quanto non conforme a quanto previsto dal DM 26-05-2016;

Sulla scorta della validazione dei dati eseguita da ARPA Puglia e dell'istruttoria espletata da questa Sezione si ritiene di:

- confermare per il Comune di Terlizzi il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l'anno 2019 determinato nella determinazione dirigenziale n. 56 del 18.03.2019, pur avendo raggiunto, nell'anno solare 2018, una percentuale di raccolta differenziata pari al 72,99%;
- confermare per il Comune di Monteiasi il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l'anno 2019 determinato nella determinazione dirigenziale n. 61 del 18.03.2019, avendo raggiunto, nell'anno solare 2018, una percentuale di raccolta differenziata pari al 57,42%;
- confermare per il Comune di Santeramo in colle il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l'anno 2019 determinato nella determinazione dirigenziale n. 56 del 18.03.2019, avendo raggiunto, nell'anno solare 2018, una percentuale di raccolta differenziata pari al 33,25%;
- rettificare per i Comuni di Triggiano e Novoli il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l'anno 2019 in € 12,07 (euro dodici/07), fatta salva, su istanza del gestore dell'impianto, l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista ai sensi dell'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, alla sussistenza dei presupposti ivi indicati, da verificare sulla base delle certificazioni ambientali e delle annotazioni di cui all'art. 3, c. 28, L. n. 549/1995 ("Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29");

come riportato nella seguente tabella riassuntiva:

Comuni	RD	Ecotassa 2019
	(percentuale)	(euro/tonnellata)
Pr. BARI		
Santeramo in Colle	33,25	€/t 20,69
Terlizzi	72,99	€/t 12,07
Triggiano	66,18	€/t 12,07
Pr. LECCE		
Novoli	72,18	€/t 12,07
Pr. TARANTO		
Monteiasi	57,42	€/t 20,69

Per i rimanenti Comuni, in base alle attività istruttorie condotte, è confermato il tributo stabilito nelle Determinazioni Dirigenziali n. 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del 18.03.2019.

# VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto nell'albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

# COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto su premesso,

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la L.R. 27 marzo 2018, n. 8, l'art. 104 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67;

Il dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra richiamate,

#### **DETERMINA**

 di rettificare, ai sensi di quanto disposto con L.R. 8/2018 e con L.R. 67/2018, art. 104, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2019, per i Comuni di Triggiano e Novoli in € 12,07 (euro dodici/07), come riportato nella seguente tabella:

Comuni	Ecotassa 2019 (euro/tonnellata)
Pr. BARI	
Triggiano	€/t 12,07
Pr. LECCE	
Novoli	€/t 12,07

- di confermare per i rimanenti Comuni, in base alle attività istruttorie condotte, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2019, stabilito nelle Determinazioni Dirigenziali n. 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del 18.03.2019;

fatta salva, su istanza del gestore dell'impianto, l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista ai sensi dell'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, alla sussistenza dei presupposti ivi indicati, da verificare sulla base delle certificazioni ambientali e delle annotazioni di cui all'art. 3, c. 28, L. n. 549/1995 ("Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29").

#### Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione Finanze;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- d) sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
- e) sarà trasmesso in copia ad ARPA Puglia;
- f) è composto da n. 7 facciate ed è adottato in originale;
- g) sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia: <a href="http://sit.puglia.it/portal/portale\_orp">http://sit.puglia.it/portal/portale\_orp</a>.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il provvedimento viene redatto in forme integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..

il funzionario istruttore (dott. Fabrizio Fasano) il dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche (ing. Giovanni Scannicchio)